



COMUNE DI PRALBOINO

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Allegato alla delibera del Consiglio comunale n. del

Indice: articolo 1) - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

articolo 2) - SOGGETTO ATTIVO

articolo 3) – SOGGETTI PASSIVI

articolo 4) – CRITERI DI CALCOLO

articolo 5) – ALIQUOTA

articolo 6) – MODALITA' DI VERSAMENTO

articolo 7) – ESENZIONI

articolo 8) - EFFICACIA

Articolo 1)

Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001, n. 3), dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 446/1997.**
- 2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche I.R.P.E.F. istituita dall'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 della L. 23 dicembre 1999, n. 448 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.**
- 3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.**

Articolo 2)

Soggetto attivo

- 1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Pralboino, ai sensi del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360.**

Articolo 3)

Soggetti passivi

- 1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Pralboino alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.**

Articolo 4)

Criteri di calcolo dell'addizionale

- 1. L'addizionale è calcolata secondo i criteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti.**

Articolo 5)

Aliquota

- 1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di 0,25 punti percentuali.**
- 2. Per gli anni successivi, in assenza di modifiche legislative o di nuova deliberazione, l'aliquota si intende prorogata.**

3. **La deliberazione di cui al comma 2. ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Interno.**

Articolo 6)

Modalità di versamento

1. **Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.**
2. **L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.**

Articolo 7)

Esenzioni

1. **Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a €10.000,00; se il reddito imponibile supera tale soglia di esenzione l'addizionale è dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo del reddito.**

Articolo 8)

Efficacia

1. **Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.**
2. **Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 52 D. L.gs 15 dicembre 1997, n. 446, decorre dal 1° gennaio 2007.**